

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1522-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MONNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1967

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata
della Corte di appello dell'Aquila

ONOREVOLI SENATORI. — Nella regione abruzzese esiste una sola Corte di appello a L'Aquila. L'Abruzzo ha una estensione territoriale, molto accidentata, di chilometri quadrati 10.794 ed una popolazione di oltre 1.200.000 abitanti.

Il senatore Pace, nella premessa al suo disegno di legge, pone in evidenza il grave disagio che devono sopportare le popolazioni molto distanti dall'unica sede di Corte d'appello che dista per molti centri da 150 a 230 chilometri. Il disagio è accresciuto dalla non completa rete stradale, specialmente per coloro che abitano le valli del Sangro e del Trigno.

Lo stesso proponente rileva la necessità che gli uffici giudiziari siano quanto più possibili vicini alle esigenze delle popolazioni. Si può per vero riconoscere che quanto più sono vicini non solo tanto più è sentita la presenza dello Stato e l'opera dell'Amministrazione della giustizia, ma ne consegue altresì un considerevole risparmio di spese sia per l'erario che per i privati. Sarebbe interessante poter fare un calcolo di ciò che si spende dalla Corte d'appello di L'Aquila per testimoni, per periti, per sovraluoghi e di quello che si risparmierebbe colla istituzione della domandata sezione di Pescara. Il concetto e i benefici di ogni decentramento bene inteso e bene organizzato, ovvi per ogni compito statale, sono ancora più palesi per la amministrazione della giustizia. Nel caso della Corte d'appello di L'Aquila deve rile-

varsi che essa ha sotto la sua giurisdizione ben otto tribunali e moltissime preture, il che determina un sovraccarico di compiti e funzioni talmente ponderoso da rallentare e ritardare la prontezza e la efficienza delle decisioni. Ben poco vale asserire che la giustizia deve essere a portata di mano, non accentrata ed agile, se non si provvede poi al giusto decentramento.

In questo caso non si tratta di istituire una nuova Corte d'appello, ma una sezione staccata di quella unica esistente in Abruzzo. Questa considerazione vale anche per toglier valore al parere negativo della 5^a Commissione che ha osservato che mancherebbe la copertura per la spesa.

Se, come è proposto, le circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto venissero ad essere comprese nella giurisdizione della sezione staccata di Pescara, appare ovvio che, dimezzato o quasi il lavoro della Corte di L'Aquila, vengano da questa trasferiti a Pescara i magistrati e i funzionari necessari. La spesa in ogni caso sarebbe irrisoria e contenuta nei normali stanziamenti anche perchè Pescara offre già un palazzo di giustizia del tutto idoneo a ospitare la sezione staccata di Corte d'appello.

Per tali motivi la 2^a Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge e ne domanda l'approvazione.

MONNI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita in Pescara una Sezione distaccata della Corte di appello degli Abruzzi, con sede nell'Aquila, e da questa dipendente.

Art. 2.

La Sezione distaccata di Corte di appello di Pescara ha giurisdizione sulle circoscrizioni giudiziarie dei Tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto.

Art. 3.

Alla Sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati:

- a) 1 magistrato di cassazione, con funzione di presidente della Sezione;
- b) 6 magistrati di appello, con le funzioni di consiglieri di Corte di appello;
- c) 1 magistrato di appello con funzione di Procuratore della Repubblica per l'ufficio di Pubblico Ministero.

All'ufficio di cancelleria e segreteria sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni, nel numero occorrente.

Il servizio di ufficiale giudiziario verrà disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Pescara.

Art. 4.

Gli affari civili delle circoscrizioni giudiziarie, di cui all'articolo 2, pendenti dinanzi alla Corte di appello dell'Aquila, sono devoluti di ufficio alla competenza della Sezione distaccata di Pescara, salvo le cause civili già assegnate a sentenza e quelle penali già fissate a dibattimento.

Art. 5.

Il Primo Presidente della Corte di appello degli Abruzzi — di intesa con il Procuratore generale presso la stessa Corte — darà esecuzione alla presente legge con la organizzazione dei relativi servizi, in modo che la Sezione possa iniziare la sua funzione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.